

ACQUEDOTTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

deliberazione Consiglio Comunale n° 25 del 27.7.1989 *

* * *

TITOLO 1. - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1° - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI:

Art. 1

Il Municipio fornisce in distribuzione l'acqua potabile con abbonamento di erogazione derivata dal civico acquedotto, secondo le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Titolarità degli abbonamenti:

Gli abbonamenti sono dati a tutti i cittadini che ne facciano richiesta per provvedere di acqua potabile le loro abitazioni a condizione però che l'acqua possa, per carico proprio, giungere nel punto di consegna.

Il richiedente che non sia proprietario dello stabile da provvedere di acqua o da attraversare con la tubazione di presa, dovrà procurarsi l'incondizionato consenso scritto di quello. Il Municipio si riserva di non accogliere quelle domande di concessione che a suo giudizio presentano qualche inconveniente o che vengano utilizzate in uno stabile sul quale pende un debito insoluto della acqua precedentemente fornita.

Art. 3

Richiesta e contratto:

L'abbonamento si fa in seguito a richiesta dell'interessato, mediante scrittura privata, firmata dalle parti in duplice originale uno dei quali ad uso dell'abbonato), su apposito modulo stampato e fornito dal Municipio. Con la firma della richiesta l'interessato assume intanto l'obbligo del pagamento di cui all'art. 15 anche se non addivenisse alla stipulazione del regolare contratto.

Art. 4

Spese di contratto e tasse:

Le spese di contratto e sua eventuale registrazione sono a carico dell'abbonato, comprese quelle delle copie e devono essere da questi anticipate all'atto della stipulazione. Così dicasi per qualsiasi altra spesa per bolli, diritti od altre derivanti dall'abbonamento. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sugli abbonamenti di acqua o sugli apparecchi di misura sarà a carico esclusivo dell'utente, e verrà pagata a richiesta.

Art. 5

Decorrenza:

Tutti gli obblighi relativi all'abbonamento hanno efficacia tra le parti della firma del contratto, eccetto l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento che ha effetto solo dal giorno in cui sarà dato all'utente di avere a disposizione l'acqua stessa, il che avverrà quando gli occorrenti lavori siano finiti, e sempre che non sorgano ostacoli da parte di chiesa.

Art. 6

Scadenze:

Agli effetti del regolamento delle scadenze, le scritture di abbonamento si fanno decorrere normalmente dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data del contratto, e sarà conteggiato a il corrispettivo riflettente il periodo del non compiuto trimestre, giusta l'art. precedente.

Art. 7

Durata degli abbonamenti:

L'abbonamento viene fatto per il periodo di un anno, ed è continuativo di anno in anno, salvo disdetta scritta da darsi per semplice raccomandata, almeno un mese prima della scadenza, da parte dell'utente o del Municipio.

Art. 8

Domicilio legale:

Agli effetti del contratto di abbonamento, l'utente elegge il proprio domicilio legale nel locale nel luogo dove è fatta la fornitura dell'acqua. Qualora l'utente indicasse un recapito diverso per sua comodità di ritrovo, ciò non diminuisce l'efficacia, in caso di contestazione, nel domicilio legale di cui sopra.

CAPO 2° - VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO:

Art. 9

Risoluzione:

Si accorda la **risoluzione anticipata del contratto di abbonamento con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo alla richiesta, da farsi a mezzo raccomandata al Municipio, nei seguenti casi:**

- a) - demolizione o incendio del fabbricato servito;
- b) - cessazione completa dell'esercizio o industria;
- c) - quando si stipuli altro contratto d'importanza almeno uguale a quello che si vuole risolvere;
- d) - nel caso del trasloco, solo per l'utente inquilino.

Il Municipio ha diritto di risolvere in qualunque tempo il contratto, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche nei seguenti:

- a) - se l'utente proprietario è addivenuto alla vendita, trapasso o divisione di tutto o di parte dello stabile;
- b) - se l'utente inquilino ha lasciato la locazione;
- c) - nei casi previsti dall'art. 25;
- d) - dopo la morte dell'abbonato, cambiamento della Ditta abbonata;
- e) - qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconveniente al servizio generale, o non possa effettuarsi regolarmente per ragioni di altimetria.

Art. 10

Il Municipio può accordare all'utente, per motivo plausibile, di cedere il contratto ad altra persona. In tale caso l'utente otterrà di liberarsi dai propri impegni solo quando il successore stipuli un regolare contratto che valga la continuazione e quando il Municipio abbia per iscritto riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisce quello precedente. La voltura ha efficacia, ai soli effetti contabili, dal primo giorno del trimestre solare che segue a tale riconoscimento.

Art. 11

Trapassi:

L'utente che addiviene alla vendita dello stabile, esercizio o alloggio servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Municipio, ma continua a rimanere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuto la voltura di cui sopra.

In caso di morte dell'utente, l'erede deve avvertire il Municipio, ed accettare di sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.

L'utente inquilino, in caso di trasloco, ha l'obbligo di avvertire il Municipio per ottenere la voltura o la risoluzione del contratto.

Gli abbonamenti fatti ai proprietari di stabili per atto registrato, si intendono obbligatori anche nei confronti dei successori.

Art. 12

Modificazioni al regolamento:

Le rogazioni sono fatte sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento, e di quelle altre risultanti dalle singole scritte di abbonamento. L'Amministrazione comunale fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento e nella tariffa le modificazioni che fossero del caso; tali modificazioni si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti di concessione di acqua. Nel caso però di aumento del prezzo dell'acqua, è ammesso all'utente di rinunciare all'ulteriore abbonamento, purchè lo dichiari entro otto giorni dalla comunicazione del deliberato aumento. La presentazione della bolletta o avviso col nuovo prezzo, vale come comunicazione.

CAPO 3° - IMPIANTI:

Art. 13

Tubazioni di presa e adduzione:

L'acqua viene derivata dalla condutture principale, mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori, terminante all'estremità del contatore o del rubinetto di controllo; attraverso il quale l'acqua è consegnata all'utente. La tubazione di presa può anche derivarsi da altra analoga tubazione di presa esistente. L'utente riconosce senza'altro che la tubazione di presa è di proprietà del Municipio anche per il tratto posto nel privato.

Il Municipio ha in ogni tempo il diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo, e l'utente deve averne cura.

Tutte le tubazioni interrate devono essere poste ad una profondità non inferiore a cm. 60.

L'abbonato dà gratuitamente libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi o nelle case di sua proprietà alle tubazioni di acqua potabile municipale, sia di presa che di adduzione, per servizio pubblico o privato, che esistano o che debbano essere impiantate durante l'abbonamento per nuovi alacci, o che se ne renda necessaria la modifica del tracciato al fine di uniformare la dislocazione del contatore alle norme del vigente regolamento.

Art. 14

Il contatore o i contatori per case singole, condomini o nuclei devono essere posti al piano terra, all'esterno dell'immobile e se questo è recintato, all'esterno della recinzione stessa, in luogo sempre accessibile al personale del Comune a ciò incaricato.

Il contatore o i contatori devono essere posti in vani protetti da appositi contenitori in ferro, completi di sportello di chiusura munito di contagno di bloccaggio di tipo unificato e completi di antiruggine, pittura e ogni altro accessorio.

Tutti i contatori non conformi a tali disposizioni devono essere regolati a cura e spese dell'utente.

L'abbonato dà gratuitamente lo spazio eventualmente necessario per la posa dei contenitori e relativi contatori.

Art. 15

Spesa per la tubazione di presa:

La costruzione della tubazione di presa è fatta sotto la sorveglianza e direzione del personale di fiducia del Municipio, a totale cura e spese dell'utente, il quale, pur non acquistando per ciò titolo di proprietà sulla tubazione stessa, giusta l'articolo precedente, si considera tenuto, per patto contratuale, a sostenere le spese di essa, nonchè quelle accessorie che si potessero incontrare.

A titolo di indennità per l'esecuzione della derivazione il concessionario pagherà una volta tanto oltre alle succitate spese un diritto fisso di presa di f. 100.000 (centomila)

Art. 16

Rimborso parziale spese.

Qualora una tubazione di presa, già esistente venga usufruita per allacciare altri nuovi utenti (Comune escluso, colui che effetto del precedente articolo ha sostenuto le spese di costruzione della tubazione, avrà diritto di chiedere, fintanto che conservi la qualità di utente, il rimborso parziale della sua spesa, in modo che il tratto di tubatura in uso comune venga ad essere pagato in parti uguali da tutti coloro che se ne servono. La quota dovuta dal nuovo utente non potrà in ogni caso superare la metà della spesa che sarebbe necessaria per costruire una tubazione indipendente sufficiente al proprio uso.

Per la determinazione di queste quote, in caso di contestazione, valgono le norme dettate dal vigente Codice Civile.

Art. 17

Manutenzione

La manutenzione della tubatura di presa con accessori o contatore o rubinetto di controllo è sempre fatta dal Municipio. Le relative spese dovranno essere ricuperate dall'utente a semplice richiesta quanto:

- a) - i guasti fossero imputabili a lui, alla sua imperizia o negligenza, ad inconvenienti o disastri avvenuti nella proprietà privata, ovvero a gelo, intendosi che l'utente deve in modo speciale proteggere dal gelo le tubazioni e gli apparecchi col lasciarvi defluire in modo continuo l'acqua nei periodi freddi o con quelli altri mezzi più opportuni;
- b) - la spesa si riferisca al tratto di tubazione o al rubinetto di controllo (non al contatore) posto nella proprietà posseduta o condotta dall'utente;
- c) - in tutti i casi in cui la dislocazione del contatore non è resa immediatamente conforme all'art. 14.

Il Municipio ha sempre diritto di eseguire a sue spese qualsiasi lavoro alla tubazione di presa. L'utente dovrà rimborsare le spese di qualsiasi altro lavoro che egli richiedesse.

Art. 18

Manovre:

La manovra dei rubinetti stradali e di presa spetta unicamente al Municipio, a cui l'utente può richiederla in caso di necessità. È fatto divieto assoluto all'utente di manomettere o anche solo manovrare gli apparecchi o le

tubazioni del Municipio, fino al contatore o al rubinetto di controllo compresi. Delle manomissioni l'utente è sempre responsabile, e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificassero. Per ciascuna rottura anche causale dei suggelli o manomissione dell'allaccio, è intanto stabilita una penalità non minore a f 100.000 senza pregiudizio delle conseguenze di Legge. E' solo consentita all'utente la semplice manovra a mano libera del rubinetto che precede immediatamente il contatore.

Art. 19

Fontanelle pubbliche:

E' proibito attingere acqua alle fontanelle pubbliche con grossi recipienti, botti ecc. ed eseguire il lavaggio di botti, grossi recipienti ecc. e mezzi di qualsiasi genere.

Art. 20

Diramazioni interne:

Le diramazioni interne a partire dal contatore o dal rubinetto di controllo, sono a carico dell'utente, il quale può valersi di chi meglio gli piaccia per l'esecuzione e manutenzione delle medesime senza che il Municipio assuma responsabilità alcuna al riguardo. Le dette diramazioni devono essere disposte in modo da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Municipio o comunque di disturbi nel servizio, ed in modo che si possa in caso di gelo mantenere continua la defluenza dell'acqua. Si dovranno inoltre evitare le perdite di acqua che per la loro natura non possono essere registrate nel contatore.

Qualora queste si verificassero è in facoltà del Municipio di provvedere d'ufficio a spese dell'utente per le necessarie riparazioni. E' vietato all'utente di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni e recipienti contenenti vapore, ovvero acqua non potabile o commista a sostanze estranee od altre di altra provenienza, nonché di provocare dei ritorni di acqua nell'acquedotto Municipale.

Le volute condizioni dovranno risultare mediante collaudo da farsi dal Municipio nel suo interesse e perciò senza alcuna responsabilità, a spese dell'utente. Esso dovrà ripetersi nel caso di modifica alle diramazioni interne.

Riguardo a tali diramazioni il Comune fa espressa riserva di introdurre occorrendo, altre speciali precisazioni.

Art. 21

Ispezioni:

Allo scopo a che siano osservate le prescrizioni tutte delle scritture di concessione e del presente regolamento, e di accertare le eventuali infrazioni, il Municipio avrà sempre diritto di far procedere per mezzo dei suoi impiegati od agenti a locali ispezioni e verifiche, anche all'interno degli stabili ove l'acqua viene condotta e usata.

CAPO 4° - PAGAMENTI:

Art. 22

I pagamenti del prezzo dell'acqua e di ogni altra somma dovuta al Municipio in dipendenza dell'abbonamento sono fatti in base alla tariffa e nei modi da essa stabiliti, o al domicilio legale dell'utente agli agenti del Comune appositamente autorizzati, oppure alla Tesoreria Municipale secondo che verrà determinato con speciali disposizioni del Municipio o presso gli Uffici del Comune.

L'abbonato autorizza anche la riscossione a mezzo tratta postale e le spese di riscossione a mezzo posta sono a carico dell'abbonato, e si cumulano sulla bolla.

Nel caso di riscossione a domicilio, l'utente è tenuto a pagare integralmente la bolla all'atto della sua presentazione.

I reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali retifiche saranno regolate con le bollette successive.

Art. 23

Ritardi ai pagamenti:

In caso di ritardo oltre un mese il termine stabilito l'utente sarà considerato moroso e dovrà pagare una multa del 30% (arrotondata alle 500 lire superiori) sull'ammontare delle somme dovute per qualsiasi titolo in dipendenza dell'abbonamento, e, trascorsi girni dieci, il Municipio può far sospendere la erogazione, sia di questo che di ogni abbonamento fatto al medesimo utente, senza che questa sospensione liberi l'utente dall'obbligo di eseguire il contratto fino al suo termine, e senza che abbia diritto ad abbuono, rimborso o indennità.

I lavori e le manovre occorse per sospendere e riattivare l'erogazione sono a carico dell'utente.

Art. 24

Cauzione:

L'utente che non sia proprietario di stabili nel territorio del Comune dovrà versare all'atto dell'abbonamento o appena richiesto un deposito cauzionale pari all'ammontare di sei mesi di canone di abbonamento o quanto l'utente diventa proprietario nel territorio del Comune dietro presentazione della relativa ricevuta.

* * * * *

CAPO 5° - CONDIZIONI VARIE:

Art. 25

Uso dell'acqua:

L'utente ha facoltà di valersi dell'acqua concessa, sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto e a servizio del stabile, locale, stabilimento od esercizio in esso indicato, e delle per-

ivi dimoranti. Ma non può erogare nè permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri stabili anche se di sua proprietà, e che venga impiegata per altri usi senza il consenso scritto del Municipio, sotto pena dei danni e di ogni altra conseguenza di legge.

Spetta all'utente l'adempimento di ogni obbligo imposto dal regolamento d'igiene circa l'uso dell'acqua.

Per ogni stabile, esercizio o stabilimento, occorre una distinta scrittura di abbonamento, e così quando per uno stesso stabile si richiedano diversi modi di erogazione o abbonamenti per usi diversi.

E' vietato all'utente di fare commercio dell'acqua con chichessia.

Art. 26

Infrazioni:

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale al Municipio spettante, qualsiasi inosservanza od infrazione al disposto degli articoli 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25 o qualsiasi altra grave infrazione al regolamento e atto dell'utente o di chiunque diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, finchè ogni cosa non sia ridotta nello stato normale, e finchè l'abbonato non abbia soddisfatto il Municipio di ogni suo avere, oppure di risolvere il contratto, per il che basta un semplice avviso raccomandato.

Nel primo caso l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, e non può pretendere alcun abbucno, rimborso o indennità.

Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

Art. 27

Eventuali interruzioni e danni:

Il Municipio anche se stabilisca precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità lauca per le eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione o altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare all'abbonato ed in particolare sono a carico del concessionario i danni che eventualmente possano derivare dall'acqua sfuggita dalla tubazione di presa. Le modificazioni che per qualsiasi ragioni si rendessero necessarie alle diramazioni interne sono sempre a carico dell'utente.

In caso di interruzione totale o parziale - se essa duri oltre otto giorni dall'arrivo della denuncia scritta, il Municipio accorderà una proporzionale riduzione del canone fisso dovuto.

Art. 28

Tipo di abbonamento:

L'abbonamento viene dato esclusivamente per uso potabile.

Art. 29

Sistema di erogazione :

Le derivazioni sono fatte di regola col sistema a contatore. In casi speciali può essere adottato un altro sistema di misure.

TITOLO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° Erogazioni a contatore

ART. 30

Quantitativa del canone e supero

Gli abbonamenti a contatore sono dati per il quantitativo d'acqua giornaliero fisso contrattato dall'utente secondo la tabella della tariffa, con un minimo di consumo garantito che l'utente si impegna di pagare annualmente anche se il consumo annuale risulti inferiore.

L'utente può prelevare una quantità di acqua maggiore di quella assegnata, però il Municipio non è tenuto a provvedere altra acqua quando nel corso dell'anno si è superata la quantità corrispondente ai giorni che sono decorsi.

Se alla fine dell'anno il consumo viene a superare la quantità annua compresa nel canone, l'eccedenza o supero sarà pagata dall'utente in base alla tariffa, unitamente al canone di abbonamento.

Art. 31

Installazione del contatore

Il contatore esclusivamente fornito a nolo da Municipio che ne cura l'installazione e lo dà in consegna all'utente, il quale responsabile della conservazione di esso e dei relativi suggelli, nonché della restituzione, integro ed in buono stato, a richiesta.

L'Utente è tenuto a firmare i verbali di posa. Spetta al Municipio di scegliere il Luogo dove deve essere installato il contatore.

E' a carico dell'utente la spesa per la nicchia, mensola o cassetta, chiusino e simili occorrenti per collocare e proteggere il contatore. Qualora si constatasce che il luogo dove è collocato, non rispondesse ai requisiti di cui sopra e lo esponesse a pericoli di guasto o gelo, il Municipio potrà spostarlo a totale spesa dell'utente se il fatto dipende da cambiamenti apportati da lui; se non dipende dall'utente questi pagherà solo la eventuale differenza fra il costo dalla tubazione di presa occorrente a quella esistente.

L'Utente riconosce senz'altro che il contatore è di proprietà del municipio. Egli però è tenuto a corrispondere al Municipio la somma prescritta a titolo di nolo contatore.

Art. 32

Verifiche

Il concessionario può chiedere in ogni tempo (mantenendosi sempre in regola con i pagamenti) la verifica del contatore; e pagherà la spesa relativa quando le indicazioni del medesimo non risultino errate a suo danno, con tolleranza però del 5%. Se risulta un errore superiore al 5% ha luogo la rettifica, che si limita alla sola bolla precedente alla domanda di verifica.

L'Amministrazione può a sua volta, far verificare dai suoi agenti il contatore in qualsiasi ora del giorno e sostituirlo a sue spese.

Art. 33

Lettura

Alla fine di ciascun anno il Municipio fa procedere alla lettura della indicazioni del contatore per stabilire la quantità di acqua erogata.

La lettura si ritiene fatta in presenza dell'utente. Qualora nel giro ordinario fatto dall'incaricato delle letture questi non trovasse, per assenza dell'utente e di persona da lui incaricata, mezzo di accedere a visitare il contatore, è in facoltà dell'amministrazione di ritenere che nell'anno decorso non si sia verificato alcun consumo e che pertanto sia dall'utente dovuto il quantitativo contrattuale stabilito, mentre il consumo che fosse effettivamente avvenuto sia da accumularsi all'anno successivo, e così via per gli altri anni. L'Utente che viene a conoscenza che il contatore non registra regolarmente l'acqua fornita deve avvertire immediatamente la Direzione dell'acquedotto.

Art. 34

Contatore fermo

Quando venisse constatato che per causa qualunque il contatore avesse cessato di registrare il volume di acqua fornito, l'Amministrazione sarà in grado di presumerlo in base al corrispondente anno precedente.

CAPO 2 - EROGAZIONE AD USO DEL COMUNE

Art. 35

Le forniture di acqua potabile ad uso del comune si distinguono in due categorie:

- 1) - Di carattere pubblico, come idranti stradali, fontanette pubbliche, lavatoi pubblici e servizi inerenti la fognatura, innaffiamenti stradali.
- 2) - Di carattere privato, come quello per uso uffici, case di pertinenza comunale

Si per le une che per le altre valgono le stesse disposizioni del presente regolamento ma non viene applicata la tariffa.
